

Genova, 25/10/2021

Oggetto: Ferie - Promemoria

Come ogni anno ricordiamo che, secondo la legge, il datore di lavoro ha l'obbligo di concedere 4 settimane di ferie per anno, con le seguenti modalità:

- far godere almeno due settimane di ferie entro il 31/12 dell'anno di maturazione; le due settimane devono essere fruito consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressa richiesta. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare tale richiesta, seppur compatibilmente con le esigenze dell'attività dell'impresa;
- far godere le restanti due settimane di ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Pertanto:

- Il 31 dicembre 2022 Termine ultimo per la fruizione di almeno 2 settimane delle ferie maturate anno 2021
- Il 30 giugno 2023 Termine ultimo per la fruizione delle restanti 2 settimane delle ferie maturate anno 2021

La "monetizzazione" delle ferie non è ammessa; rimane possibile esclusivamente per le eventuali giornate di ferie stabilite dai CCNL in aggiunta a quelle legali (4 settimane per anno).

Unica eccezione sono i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno, per i quali è ammessa la corresponsione della indennità sostitutiva per le ferie non godute.

E' sempre possibile procedere al pagamento delle ferie residue non godute al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro tenendo conto sia delle esigenze dell'impresa che degli interessi del prestatore di lavoro.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.